



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 30 APR 2021

n. 1216 prot.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Al Presidente delle Camere Penali
Sede

e p.c. Ai magistrati del settore penale
Sede

Ai Direttori e responsabili delle cancellerie penali e a tutto il personale
Sede

Al Presidente della Corte d'Appello
Sede

OGGETTO: Semplificazione dell'attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC come previsto dall'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020 - Aggiornamento

Ad integrazione della nota prot. 2971 del 12 novembre 2020 relativa al deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC, visto il numero di caselle PEC assegnate al Tribunale di Bologna nel numero di 3, si rende necessario procedere al seguente aggiornamento:

All'indirizzo depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it, individuato per l'**Ufficio Dibattimento**, potranno essere depositati i seguenti atti:

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. istanze cautelari;
4. memorie ex art 121 c.p.p.;
5. istanze rinvio legittimo impedimento.

All'indirizzo depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it, individuato per il **Tribunale della Libertà e per l'Ufficio Unico Incidenti di Esecuzione**, potranno essere depositati tutti gli atti e le istanze di competenza degli stessi Uffici, precisando nell'oggetto della mail se si tratti di Riesame, Appello, Ricorso per Cassazione, Incidenti di Esecuzione ecc.).

All'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it, individuato per l'**Ufficio del GIP**, potranno essere depositati i seguenti atti:

1. richieste di revoca o modifica di misura cautelare ex art. 299 c.p.p. o autorizzazioni comunque denominate;
2. richieste di revoca di sequestro;

3. memorie;
4. richiesta ammissione al rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.;
5. richiesta ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. munita però del consenso del P.M.;
6. richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
7. memorie ex art 121 c.p.p.;
8. perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
9. nomine difensori e rinuncia al mandato.

All'indirizzo PEC del **Giudice di Pace di Bologna**, depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it, potranno essere depositati:

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. memorie ex art 121 c.p.p.;
4. istanze rinvio legittimo impedimento;
5. comunicazioni assenza testimoni;
6. perizie e consulenze d'ufficio;
7. istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio.

All'indirizzo PEC del **Giudice di Pace di Imola**, depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it, potranno essere depositati:

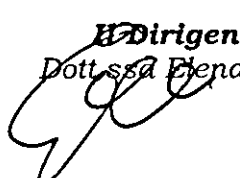
1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. memorie ex art 121 c.p.p.;
4. istanze rinvio legittimo impedimento;
5. comunicazioni assenza testimoni;
6. perizie e consulenze d'ufficio.
7. istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio.

Rimangono efficaci tutte le altre disposizioni già diramate con la nota prot. n. 2971 soprarichiamata e che si allega al presente aggiornamento.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace.

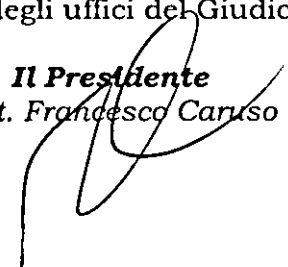
Il Dirigente

Dott.ssa Elena Barca



Il Presidente

Dott. Francesco Caruso





Tribunale di Bologna

Settore penale – Direttori

OGGETTO: Riforma Cartabia - disciplina transitoria in tema di processo penale telematico - artt 87 e 87-bis del decreto legge 31.10.2022 n. 162, convertito con emendamenti dalla legge 199 del 30.12.2022- in particolare, deposito con valore legale di atti documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC – abrogazione degli artt. 582 comma 2 e 583 del codice di procedura penale.

Prime disposizioni alle cancellerie

I sottoscritti direttori del settore penale del Tribunale di Bologna, Ufficio Gip/Gup, Uffici Dibattimento e Misure di Prevenzione, Ufficio Riesame, Uffici Impugnazioni e Rientri e Ufficio Post Sentenza, dopo confronto con la dirigenza amministrativa, premesso quanto segue:

- con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione del decreto legge 31.10.2022 n 162, le disposizioni transitorie di cui agli artt. 87 e 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia), nel testo vigente dal 31.12.2022, garantiscono la continuità della transizione digitale del processo penale riproducendo espressamente la normativa emergenziale già precedentemente vigente in tema di deposito degli atti nel portale del processo penale telematico e di deposito con valore legale di atti via PEC;
 - la disciplina vigente è pertanto del tutto analoga a quella già contenuta nell'art 24 del decreto legge 28.10.2020 nr 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n 176), la cui efficacia sarebbe altrimenti cessata al 31.12.2022;
 - detta normativa transitoria rimarrà in vigore sino a che sarà concretamente operativo - in tutte le fasi - il processo penale telematico, secondo le scansioni temporali indicate dall'art 87 cit. e con l'entrata in vigore dei regolamenti ivi indicati,
- ciò premesso, ritengono urgenti le seguenti prime indicazioni:

- A) tutte le Unità di personale amministrativo - sino a nuove e diverse indicazioni - dovranno continuare a ritenere efficaci e ad applicare le disposizioni all'epoca già impartite dalla Dirigenza con le circolari 2971 del 12.11.2020 e 1216 del 30.04.21 (in tema di deposito con

valore legale di atti via PEC e successivo aggiornamento) e nr 647 del 11.03.2021 (in tema di adempimenti necessari al controllo degli atti di impugnazione depositati con invio su casella PEC), che qui si allegano per comodità, perché perfettamente aderenti anche al testo vigente degli artt. 87 e 87-bis sopra citati. Se ne riepiloga di seguito il contenuto, con alcune integrazioni e precisazioni.

- B) In forza dell'art 87-bis del d lgs 150/22, continua ad essere consentito il deposito con valore legale mediante le PEC già indicate nel provvedimento del DGSIA del 2020 di tutti gli atti documenti e istanze penali, comunque denominati, diversi da quelli per cui è già obbligatorio il deposito telematico tramite il Portale Deposito atti penali (elencati dall'art. 87) e sino a che detto deposito telematico non verrà reso possibile.

Il deposito tramite le PEC degli atti penali così individuati è **consentito**, non obbligatorio, e pertanto tutti i suddetti atti possono essere ancora depositati presso le cancellerie in formato analogico.

Diversamente, per il deposito di atti diversi o di comunicazioni di altre Autorità o Enti, Forze dell'Ordine e privati, si conferma l'efficacia dei provvedimenti organizzativi vigenti che disciplinano l'utilizzazione degli indirizzi PEC e PEO già comunicati e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (solo a titolo di esempio: inoltre telematico di comunicazioni di assenza dei testimoni o comunque provenienti da privati, comunicazioni dell'UEPE).

- C) Il comma 6-quinquies dell'art 87 dispone che NON E' consentito e non produce alcun effetto di legge l'invio tramite PEC di uno degli atti elencati dal precedente comma 6-bis per i quali è obbligatorio il deposito alla Procura della Repubblica tramite Portale - memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3 CPP, atti di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'articolo 410 CPP, denunce di cui all'articolo 333 CPP, querele di cui all'articolo 336 CPP e relativa procura speciale, nomina e rinuncia o revoca del difensore in fase di indagini preliminari - o di atti per i quali verrà via via reso obbligatorio il deposito tramite portale (comma 6-ter). Pertanto, se perviene uno di tali atti su una delle caselle certificate di deposito del Tribunale di Bologna, l'addetto deve respingere la PEC al mittente con la dicitura "questo indirizzo pec non è abilitato alla ricezione dell'atto inoltrato, ai sensi del comma 6-quinquies dell'art 87 del decreto legislativo 150/22 ".

- D) **Le caselle PEC di deposito atti penali del Tribunale di Bologna sono le seguenti:**

depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per il Dibattimento, è il solo abilitato per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze penali relativi a procedimenti pendenti avanti le sezioni dibattimentali, avanti alla Corte di Assise o alla sezione Misure di Prevenzione, come da elenco esemplificativo che segue:

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. istanze cautelari o autorizzazioni comunque denominate;
4. memorie ex art 121. c.p.p.;
5. istanze di rinvio per legittimo impedimento;
6. procure speciali;
7. richiesta di riti alternativi;
8. reclami ex art. 410 bis CPP avverso provvedimenti di archiviazione;
- 9 perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
10. impugnazioni di sentenze dibattimentali e di Corte di Assise (si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. atti di impugnazione previsti dal d lgs 159/2011 (Codice Antimafia- Misure di Prevenzione; di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);

depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per il Tribunale della Libertà e per l'Ufficio Unico Incidenti di Esecuzione, è il solo abilitato per il deposito con valore legale di atti e istanze di competenza degli stessi Uffici, nonché di motivi nuovi e memorie (precisando nell'oggetto della mail se si tratti di Riesame, Appello, Ricorso per Cassazione, Incidente di Esecuzione, ecc)

depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per l'ufficio del GIP, è il solo abilitato per il deposito con valore legale degli atti e istanze di competenza di detto Ufficio, che di seguito si elencano in via esemplificativa:

1. richieste di revoca o modifica di misura cautelare ex art. 299 c.p.p.o autorizzazioni comunque denominate;
2. richieste di revoca di sequestro;
3. memorie;
4. richiesta di ammissione al rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.;
5. richiesta di ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. munita però di consenso del P.M.;
6. richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
7. memorie ex art 121 c.p.p.;

- 8, perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
9. nomine difensori e rinuncia al mandato;
10. impugnazioni avverso sentenze emesse dal GUP (si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. opposizioni a decreto penale di condanna (per le quali si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni).

E) Come previsto dal comma 2 dell'art 87-bis (e come già previsto dal comma 5 dell'art. 24) il personale di cancelleria - per attestare il deposito degli atti dei difensori - provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto ed ad inserirlo nel fascicolo telematico; ai fini della continuità del fascicolo cartaceo provvederà, altresì, ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC e dell'intestazione della casella di posta certificata di provenienza.

F) Gli atti inviati successivamente all'orario di apertura al pubblico degli Uffici (da ultimo stabilito con provvedimento n. 226 del 23/05/22), si considerano tempestivamente proposti per il mittente se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, mentre per l'Ufficio ricevente l'eventuale termine si intende decorrente dal primo giorno feriale successivo (si veda l'art. 172 comma 6 bis e 6 ter del CPP introdotti dal decreto 150/2022).

G) I commi 3,4 e 5 dell'art. 87-bis disciplinano **il deposito via PEC degli atti di impugnazione, motivi nuovi e memorie e le prescritte verifiche di cancelleria** riproponendo la previgente disciplina del dl 137/2020.

Il successivo comma 6 estende detta disciplina a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, alle opposizioni a decreto penale di condanna, alle opposizioni ai sensi dell'art. 667, comma 4 CPP e ai reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975 n 354 (norma sull'ordinamento penitenziario).

Le modalità di deposito sono prescritte a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perciò è fondamentale che, **la cancelleria proceda alle prescritte verifiche**, di seguito indicate, **ed alle relative attestazioni in merito ai controlli effettuati prima della trasmissione al giudice dell'impugnazione:**

1) l'addetto deve verificare la correttezza dell'indirizzo PEC di deposito dell'ufficio destinatario:

- se l'atto di impugnazione o di opposizione a decreto penale di condanna arriva su una casella PEC diversa dalle tre caselle di deposito, che sono le sole abilitate al deposito con valore legale, l'addetto respingerà il messaggio di posta, precisando che la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art. 87-bis legge 150/22 e comunicando l'indirizzo PEC abilitato dell'Ufficio;
- se l'atto di impugnazione o di opposizione a decreto penale di condanna arriva su una casella certificata di deposito del Tribunale di Bologna diversa da quella dedicata all'ufficio destinatario dell'atto (ad es. un appello di sentenza dibattimentale perviene sulla depositoattipenali2 invece che sulla depositoattipenali1) l'addetto inoltrerà il messaggio alla casella di deposito corretta, mettendo in cc l'avvocato depositante;
- se arriva su una delle caselle certificate di deposito del Tribunale di Bologna una impugnazione od una opposizione a decreto penale di condanna intestata ad un diverso Ufficio Giudiziario (ad es. ricezione sulla depositoattipenali1 di un appello intestato al Tribunale di Modena), l'addetto la respingerà precisando che la casella non è abilitata al deposito per l'Ufficio giudiziario indicato nell'intestazione dell'atto;

2) l'addetto deve verificare che l'indirizzo PEC del mittente risulti dal RegIndE (consultabile on line sul Portale dei Servizi Telematici)

3) l'addetto deve poi verificare l'apposizione di una valida firma digitale, sia sull'atto di impugnazione che su tutti gli allegati, mediante l'utilizzazione del software Aruba Sign;

All'esito dei controlli l'atto di impugnazione e gli eventuali allegati vanno stampati ed uniti alla stampa del messaggio di posta elettronica certificata e l'addetto deve attestare di aver verificato: 1) l'apposizione di una valida firma digitale sull'atto d'impugnazione e sugli eventuali allegati; 2) la correttezza della casella destinataria del messaggio; 3) la presenza della casella pec del mittente su ReGIndE.;

- i commi 7 e 8 dell'art 87-bis dispongono che **l'addetto, se ha rilevato delle irregolarità all'esito delle verifiche, deve immediatamente sottoporre la questione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.**

H) L'art 98 del D.Lgs 150/22 ha abrogato gli artt. 582 comma 2 e 583 CPP. Pertanto, dal 30.12.2022, le parti private e i difensori non possono più presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del

Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano (cosiddette impugnazioni esterne), ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. La presentazione dell'atto di impugnazione può avvenire solo ed esclusivamente nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, o in quella del Tribunale del Riesame competente in caso di richiesta di riesame o di appello di misure cautelari personali e reali. Il Registro Modello 24 viene quindi mantenuto per le sole dichiarazioni relative a procedimenti di altre Autorità Giudiziarie diverse dagli atti di impugnazione.

Si comunichi anche al GdP

Bologna, li 17 gennaio 2023

I direttori

Luigi Badini *Bis. Sin. 22.* *Pasquale*
Elia Sehn *Giuseppe* *Paolo*

Il dirigente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elea Barca

Visto il Presidente Vicario e Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

AC - M.

Si comunichi ai Giudici settore penale.
Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.



Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

n. 161 provv.

OGGETTO: Avvio PDP dal 20 luglio 2023.

Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 in G.U. n. 155 del 05/07/2023.

Prime disposizioni organizzative.

Visto l'art. 1 del Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 che elenca tassativamente gli atti per i quali il *“deposito da parte dei difensori avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150...”*;

Vista la nota DOG07 12/07/2023 prot. 26834 con la quale la DGSIA identifica nel PDP il Portale nel quale depositare telematicamente - a far data dal 20 luglio p.v. - gli atti penali di cui al citato elenco inserito nel DM 4 luglio 2023 e dirama agli uffici giudiziari indicazioni operative propedeutiche alla gestione delle nuove funzionalità sviluppate su ReGeWEB per la ricezione da parte degli Uffici Giudiziari di tutti detti depositi telematici provenienti dal PDP;

Considerato che sono stati organizzati nei prossimi giorni corsi di formazione dedicati al personale di cancelleria per un corretto utilizzo delle nuove funzionalità sviluppate su ReGeWEB;

Ritenuto che, nel nuovo quadro normativo e regolamentare che segna uno sviluppo del processo penale telematico e il superamento delle soluzioni precedentemente adottate per consentire l'invio telematico di alcuni atti con valore legale e che, conseguentemente le seguenti PEC istituzionali:

depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it;

depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it;

depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it;

depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it;

depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it

non possono più essere utilizzate quali canali comunicativi per l'invio di atti penali da depositare con valore legale;

Ritenuto altresì che il deposito cartaceo-analogico o altre forme alternative al deposito sul portale telematico saranno consentiti solo con certificazione del malfunzionamento del sistema certificato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità agli interessati e che, con le medesime modalità, dovrà essere accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento del sistema, secondo quanto previsto dall'art. 175-bis, comma 3, C.p.p.;

Ritenuto infine che, nell'immediato, i direttori e funzionari responsabili di Area o Unità Organizzativa, secondo l'attuale assetto delle cancellerie e la composizione degli uffici per il processo, dovranno predisporre la lista degli utenti da abilitare con i profili per le attività di gestione **"Ricezione atti da Avvocati e "Depositi Telematici"** - rispettivamente - per la lavorazione dei depositi e per la visualizzazione di tutti i depositi pervenuti con il relativo stato di lavorazione e che, successivamente, dopo un congruo periodo che consenta una valutazione di impatto sulle routines operative, dovranno coordinarsi con la dirigenza amministrativa per una revisione del vigente funzionigramma,

tutto ciò considerato

SI DISPONE

che le cancellerie penali del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace del circondario, a far data dal 20/07/2023, ricevano in deposito con valore legale gli atti tassativamente elencati all'art. 1 del Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 depositati dai difensori esclusivamente in modalità telematica sul Portale del processo penale telematico, identificato nel PDP.

Si manda ai Direttori e funzionari responsabili di Area o Unità Organizzativa di vigilare sulla corretta applicazione e di segnalare tempestivamente eventuali irregolarità o disfunzioni al giudice assegnatario del processo di riferimento, al Presidente della sezione, al Capo Ufficio e alla Dirigenza amministrativa.

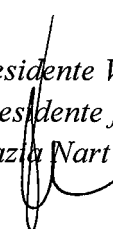
Si comunichi a tutti i Giudici e al personale di cancelleria del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente del COA e al Presidente dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Bologna, **13 LUG 2023**

La Dirigente
Elena Balca


Per il Presidente Vicario
Il Presidente f.f.
Grazia Nart




Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

Bologna, 20 LUG 2023

n. 163 provv.

OGGETTO: Avvio PDP dal 20 luglio 2023.

Decreto Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 in G.U. n. 155 del 05/07/2023 e successivo decreto del 18/07/2023.

Nuove disposizioni organizzative.

Premesso che:

- Con provvedimento n. 161 del 13/07/2023 sono state diramate le prime disposizioni organizzative per l'avvio del PDP dal 20 luglio c.a. secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023;
- nelle giornate del 17 e 18 luglio sono stati seguiti i corsi formativi in modalità webinar dal personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale;
- i direttori e funzionari responsabili di Area o Unità organizzativa del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace hanno predisposto la lista degli utenti da abilitare con i profili per le attività di gestione "Ricezione atti da Avvocati e "Depositi Telematici" - rispettivamente - per la lavorazione dei depositi e per la visualizzazione di tutti i depositi pervenuti con il relativo stato di lavorazione;

visto che:

- il successivo decreto del Ministro della Giustizia del 18/07/2023 in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. ha disposto, in sede di prima applicazione, una fase sperimentale transitoria *"anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150"* nonché la decorrenza dell'efficacia del precedente decreto del 04/07/2023 *"dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150"*;

tutto ciò premesso e considerato,

SI DISPONE

- A. l'efficacia del citato provvedimento n. 161 del 13/07/2023 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- B. in via transitoria e fino alla decorrenza della piena efficacia del citato provvedimento n. 161 del 13/07/2023, **il deposito da parte dei difensori sul portale identificato nel PDP sarà possibile solo in via sperimentale. Si confermano, dunque, le attuali modalità operative per il deposito con valore legale degli atti del difensore e con utilizzo delle PEC istituzionali:**

depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacerit.it;

depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacerit.it;

depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacerit.it;

depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacerit.it;

Via Farini, 1 - 40124 Bologna - tel. 051 201111 - fax 051/332393 e-mail tribunale.bologna@giustizia.it

depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it.

- C. i direttori e i funzionari responsabili di Area o Unità organizzativa vigileranno, per tutta la durata di detto periodo transitorio, l'impatto dei depositi attraverso i canali comunicativi - sperimentale-PDP, telematico da PEC istituzionale, cartaceo - degli atti di cui all'elenco inserito nel D.M. 04/07/2023 sull'ordinario lavoro delle cancellerie, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità o disfunzioni al giudice assegnatario del processo di riferimento, al Presidente della sezione, al Capo Ufficio e alla Dirigenza amministrativa.

Si comunichi a tutti i giudici e al personale di cancelleria del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace.

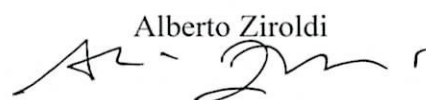
Si comunichi al COA e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e dei Giudici di Pace.

La Dirigente

Elena Barca


Il Presidente Vicario

Alberto Ziroldi


Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a. è nominato, per la fase liquidatoria, commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti *medio tempore* adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Milano;
alla Camera di commercio di Varese;
alla Regione Lombardia;
al Comune di Carnago (VA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A04016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2023.

Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e

con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis*»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico;

Ritenuta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ministro: NORDIO

23A04155



Sc M_DG Corte d'Appello di Bologna 003700600601		
N. 5858		
25 LUG. 2023		
UOR EB	PRESIDENZA PENALE	RUO CP
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo	Protocollo	



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO II- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello

LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

LORO SEDI

e, p.c.,

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento transizione digitale della giustizia, analisi
statistica e politiche di coesione

Oggetto: D.M. 18 luglio 2023. Modalità deposito atti nel processo penale

Il Decreto 18 luglio 2023 del Ministro della giustizia *"Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione"* prevede che *"L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"*.

L'Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti:

- a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
- b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);
- c) con modalità cartacee.

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione agli uffici del distretto di competenza.

Roma, 25 luglio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
25.07.2023
08:44:43
GMT+00:00



Tribunale di Bologna

N. 6 Decreto

N. 12 provv.

Il Presidente

Letta la nota a firma congiunta del Presidente della Sezione GIP/GUP Dr.ssa Grazia Nart e del Presidente Aggiunto Dr. Alberto Zioldi del 16 gennaio 2024, a seguito delle segnalazioni del malfunzionamento del PDT da parte dei direttori della Sezione GIP/GUP e del dibattimento con la quale è stata evidenziata, tra le altre, l'anomalia per la quale le nomine dei difensori inserite telematicamente non risultano visibili lato GIP, ma soltanto al dibattimento;

rilevato che nelle more di un'auspicata modifica evolutiva del sistema su base nazionale, già segnalata all'assistenza tecnica, è necessario un intervento per ovviare a tale inconveniente;

visto l'art.87 c.6 *quater* D.L.vo 150/2022 nella parte in cui prevede che in caso di malfunzionamento del PDT attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con l'effetto di prorogare in via generale il termine di scadenza per il deposito fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità *"l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche"*;

AUTORIZZA

il deposito degli atti di nomina, revoca e rinuncia del mandato difensivo all'Ufficio GIP-GUP con modalità cartacea ovvero via pec all'indirizzo istituzionale depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it.

Si comunichi a tutti i magistrati e al personale del settore penale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

Bologna, 22 gennaio 2024

Il Presidente
Dott. Pasquale Liccario



Tribunale di Bologna

N. *16* Decreto

N. *49* provv.

Il Presidente

Letta la nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati n. m_dg.DOG07 3942.U del 25/01/2024 con la quale sono stati comunicati gli interventi evolutivi e correttivi sui sistemi APP, SICP e PDP;

Dato atto che il responsabile della Sezione GIP/GUP con nota del 23/02/2024 ha segnalato la corretta funzionalità del portale;

Rilevato altresì che il Presidente della Sezione GIP evidenzia che sono cessate le ragioni che hanno determinato l'emissione del decreto n.6 del 22/01/2024;

Tenuto conto dell'avvenuta modifica evolutiva del sistema su base nazionale;

REVOCA

il proprio decreto n.6 del 22 gennaio 2024 con il quale era stato autorizzato il deposito degli atti di nomina, revoca e rinuncia al mandato difensivo con modalità cartacea ovvero via pec.

Si comunichi a tutti i magistrati e al personale del settore penale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

Bologna, *28 febbraio 2024*

Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

